



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E MODALITA' ELEZIONI CONS

Art. 1

(Svolgimento delle Assemblee federali elettive)

1. Tutte le Federazioni sportive sono tenute al rinnovo delle cariche federali quadriennali, prevedendo la convocazione dell'assemblea elettiva nell'arco di tempo compreso dalla data di chiusura dei Giochi Olimpici estivi ed il termine fissato per Legge, ovvero **entro il 31 Gennaio** dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi.
2. La lettera di convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto, nelle modalità e nei termini previsti dallo Statuto federale ed inviato contestualmente alla Segreteria del CONS, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea, unitamente alla lista degli iscritti con diritto di voto all'elettorato attivo e passivo.
3. In tutte le assemblee elettive nelle quali sia prevista l'elezione (o la sostituzione) del Presidente e/o dei membri del Consiglio federale, la Segreteria del CONS provvederà ad inviare un proprio funzionario o rappresentante delegato a sovrintendere alle operazioni elettorali e verificare il corretto svolgimento delle elezioni, in base alle norme statutarie.

Art. 2

(Ricorsi avverso l'esito delle Assemblee federali elettive)

1. E' fissato nel termine massimo di 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva e comunque **entro l'11 Febbraio** dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la facoltà a qualsiasi iscritto - avente diritto di voto - di presentare eventuale ricorso contro l'esito delle elezioni federali, inviando apposita raccomandata al Tribunale Sportivo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva.

Art. 3

(Candidature alle cariche CONS)

1. Entro il termine ultimo previsto dallo Statuto del CONS per il rinnovo delle cariche federali e comunque **entro il 15 Febbraio** dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la Segreteria del CONS, provvede ad inviare, per raccomandata A/R, un plico contenente, il presente Regolamento, le buste e le schede anonime per la presentazione delle candidature alle cariche elettive del CONS, ai Presidenti eletti (o riconfermati) come da verbali riportati dal funzionario presente alle Assemblee elettive di cui all'art. 1.
2. Il plico conterrà una busta pre-compilata recante il nome della Federazione, da restituirsi nei termini previsti, dentro il quale saranno inserite le buste anonime, contenenti ciascuna una scheda - anch'essa anonima - con la proposta di candidatura delle Federazioni candidate alle varie cariche elettive in seno al CONS e previste da Statuto.
3. Ogni Presidente di Federazione ha la facoltà di presentare le candidature per tutte le cariche o limitatamente ad alcune e/o presentare lo stesso candidato, per più cariche.
4. Le schede anonime saranno di diverso colore, su cui le Federazioni riporteranno i nomi dei candidati, per gli incarichi così distinti:
 - a) Una scheda per la candidatura alla Presidenza
 - b) Una scheda per la candidatura alla Segreteria Generale
 - c) Una scheda per la candidatura alla Vice Presidenza
 - d) Una scheda per tre candidature a membro "interno" del Comitato Esecutivo
 - e) Una scheda per due candidature a membro "esterno" del Comitato Esecutivo

Precisazione sulla candidatura alla Vice Presidenza

La candidatura alla Vice Presidenza è riservata esclusivamente ad un Presidente, membro di diritto del Consiglio Nazionale del CONS e rappresentante una Federazione Olimpica.



Precisazione sulle candidature di membro “interno” del Comitato Esecutivo

Le candidature all’incarico di membro “interno” del Comitato Esecutivo sono riservate esclusivamente ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale, rappresentanti di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio.

Precisazioni sulle candidature di membro “esterno” del Comitato Esecutivo

Le candidature all’incarico di membro “esterno” del Comitato Esecutivo sono riservate a dirigenti, tecnici, atleti e sportivi che comunque non potranno essere contestualmente membri di un Consiglio Federale di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio e quindi scelti al di fuori dei membri di diritto del Consiglio Nazionale.

5. Nella busta contenente la scheda di candidatura dei membri “esterni” del Comitato Esecutivo, sarà altresì necessario indicare, oltre al nome, anche le generalità del candidato, al fine di poter correttamente notificare la sua candidatura alle elezioni del CONS (es. casi di omonimia).
6. I Presidenti federali, membri di diritto del Consiglio Nazionale, entro il termine stabilito dal Comitato Esecutivo e comunque entro il 28 Febbraio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, dovranno far pervenire la busta pre-compilata ricevuta che conterrà le buste chiuse e sigillate con all’interno le schede riportanti le proposte di candidatura alle cariche del CONS, nei termini indicati nel presente Regolamento.
7. Alla data di scadenza stabilita dal Comitato Esecutivo del CONS per la presentazione delle candidature e comunque **entro il 5 Marzo** dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, l’Esecutivo si riunirà alla presenza dei Sindaci Revisori del CONS o in mancanza, del Collegio dei Giudici Sportivi, per procedere all’apertura delle buste, lo spoglio delle schede e redigere l’elenco dei candidati ammessi per ogni carica elettiva, riportando i nomi dei candidati, il numero delle preferenze ricevute e le generalità dei candidati a membro “esterno” del Comitato Esecutivo, con apposito verbale.
8. Ai Sindaci Revisori del CONS è data facoltà, nelle operazioni di verifica, apertura e spoglio delle buste, non ammettere eventuali candidature non pervenute nei termini o nelle modalità previste dal presente Regolamento.
9. La Segreteria del CONS provvederà ad inviare, il giorno seguente alla seduta dell’Esecutivo e per posta raccomandata, l’elenco dei candidati ammessi ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale ed a tutti i candidati, la notifica dell’avvenuta candidatura alle prossime elezioni del CONS.
10. Ai candidati che non siano già membri uscenti del Comitato Esecutivo, la Segreteria del CONS solleciterà, con apposita comunicazione scritta, la presentazione di un curriculum sportivo che dovrà essere consegnato entro una settimana dal ricevimento della notifica di candidatura.

Art. 4

(Rinuncia alle cariche CONS)

Al candidato a cui è stata inviata la notifica, è data facoltà di rinuncia alla candidatura, inviando apposita lettera firmata, da presentarsi alla Segreteria del CONS prima dell’inizio della seduta del Consiglio Nazionale o dichiarare la propria indisponibilità nel corso della stessa, se il candidato in questione è già membro del Consiglio Nazionale.

Art. 5

(Consiglio Nazionale elettivo del CONS)

1. **Entro il 31 Marzo** dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, i membri di diritto del Consiglio Nazionale procedono ad eleggere le cariche del CONS come da Statuto, per il nuovo ciclo Olimpico con mandato quadriennale.
2. Il Presidente del CONS o colui chiamato a presiedere l’Assemblea permetterà l’accesso in sala prima dell’avvio delle operazioni elettorali, a tutti i candidati che lo richiedano - non facendo parte del Consiglio Nazionale - per permettere loro di effettuare una breve



presentazione d'intenti della durata massima di tre (3) minuti ciascuno. Medesime condizioni saranno riservate ai candidati già membri del Consiglio Nazionale.

3. Prima di procedere alla distribuzione delle schede, verrà constatato il numero dei presenti con diritto di voto, per stabilire il quorum necessario per l'elezione alle cariche secondo i requisiti richiesti dallo Statuto. Avendo predisposto il seggio in modo consono e riservato, si procederà con l'ausilio dei Sindaci Revisori e/o di funzionari CONS, all'appello degli aventi diritto di voto, la distribuzione, votazione e spoglio delle schede ed infine alla proclamazione degli eletti per ogni sessione di voto.

Art. 6

(Ordine delle sessioni di voto e quorum richiesto per ogni singola elezione)

1^a Votazione: Presidente del CONS

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.

(es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale; saranno necessari 21 voti validi espressi)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà depennato se presente in altre liste di candidatura.

2^a Votazione: n. 1 (un) Vice Presidente (riservato ai Presidenti di Federazione Olimpica)

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale.

(es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale ma presenti al momento della votazione solamente 30 membri aventi diritto di voto; saranno sufficienti 16 voti validi espressi)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà depennato se presente in altre liste di candidatura.

3^a Votazione: n. 3 (tre) membri "interni" del Comitato Esecutivo (riservati ai Presidenti di Federazioni Olimpiche, Non Olimpiche o di Servizio)

L'elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale.

(I primi tre candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti)

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore parità.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno depennati, se presenti in altre liste di candidatura.

4^a Votazione: n. 2 (due) membri "esterni" del Comitato Esecutivo (riservati a coloro che non siano membri di Consiglio Federale di una Federazioni Olimpica, Non Olimpica o di servizio)

L'elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale.

(I primi due candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti)

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore parità.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno depennati, se presenti in altre liste di candidatura.

5^a Votazione: Segretario Generale del CONS (scelto fuori dal Consiglio Nazionale)

L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale al momento della votazione.



(es. 40 sono i componenti ma solo 30 votanti sono presenti; saranno necessari 16 voti validi)

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni saranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento del quorum richiesto.

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto.

Art. 7

(Requisiti per rivestire cariche CONS)

I requisiti per coloro che intendono rivestire la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale o membro del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

- a) Essere cittadini sammarinesi.
- b) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai Pubblici Uffici;
- c) Non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Non aver riportato, negli ultimi due quadrienni olimpici, da parte del CONS, da una FSN/DSA o da un organismo sportivo internazionale riconosciuto, salva riabilitazione, a squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
- e) Non incorrere nelle incompatibilità previste dalla Legge 30 settembre 2015 n.149 e dallo Statuto del CONS.
- f) Non aver subito una sanzione, a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive anti Doping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della WADA (World Anti Doping Agency)

Art. 8

(Incompatibilità delle cariche CONS)

1. Tutti i componenti il Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Presidente ed i membri "esterni" ed "interni" dell'Esecutivo, sono incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nelle Associazioni Sportive affiliate.
2. Sono altresì incompatibili con incarichi di direzione e di rappresentanza in seno a Partiti o Movimenti Politici, Organizzazioni Sindacali, con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di Enti Pubblici o a Partecipazione statale, nonché i dipendenti del CONS o i funzionari e della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
3. L'incompatibilità nel ricoprire cariche all'interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del Segretario Generale, è estesa anche a coloro che ricavino un reddito personale prevalente dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata.
4. I componenti dell'Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Se il conflitto d'interessi è limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato, non è incompatibile ma dovrà astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art. 9

(Entrata in vigore)

Il Presente Regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti, a partire dal 5 agosto 2016.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Luglio 2016.